

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Carmelo Geraci	Presidente
dott. Stefano Imperiali	Consigliere
dott. Angela Silveri	Consigliere
dott. Manuela Arrigucci	Consigliere relatore
dott. Vittorio Raeli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 22356 del registro di segreteria, proposto dal sig. Mino D, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio GIORGI del Foro di Genova e Fiorenzo GROLLINO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore avv. Fiorenzo GROLLINO in Roma – via Muzio Clementi n. 18, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria n. 1097/2004 del 18 novembre 2004, notificatagli il 2 dicembre 2004;

visto l'atto d'appello ritualmente notificato e depositato;

vista la sentenza impugnata nonché tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 9 marzo 2010, il magistrato relatore cons. Manuela Arrigucci, il difensore dell'appellante avv. Grollino, nonché il P.M. nella persona del V.P.G. dr. Maria Letizia De Lieto vollaro;

FATTO

Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2003 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria ha convenuto in giudizio il sig. Mino D per sentirlo condannare,

nella sua qualità di sindaco pro-tempore del Comune di XXX (GE), al pagamento in favore del predetto ente locale della somma di euro 7.713,66, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. Ciò per avere arrecato danno di pari importo alle finanze del Comune per somme corrisposte a titolo di interessi e spese legali, dopo contenzioso civile, ai proprietari di un terreno che il Comune si era impegnato ad acquistare, ma di cui il sindaco, appositamente incaricato, aveva ommesso di stipulare il relativo atto notarile e di corrispondere il prezzo pattuito, malgrado l'immissione nel possesso del bene.

Con la sentenza appellata il predetto è stato condannato, per la responsabilità contestata e con applicazione del potere riduttivo, al pagamento a favore del predetto Comune della somma di euro 5.000,00, oltre agli interessi legali ed alle spese di giudizio, liquidate in euro 140,33.

Risulta dagli atti che in data 24.9.1982 i sigg. D, proprietari di un terreno situato nel Comune firmavano uno schema di convenzione in cui si impegnavano a cedere in proprietà una porzione del loro terreno, autorizzando anche l'occupazione temporanea di un'ulteriore fascia dello stesso per consentire la costruzione di una strada comunale, verso la corresponsione di L. 7.800.000.

Con delibera n. 112/82 il Consiglio comunale approvava tale convenzione conferendo mandato al sindaco di sottoscriverla e di stipulare l'atto notarile, deliberando "di provvedere alla copertura della spesa presunta di L. 8.300.000 sul cap. 10870 (gestione residui 81) finanziato da apposito contributo regionale, subordinando la liquidazione all'effettiva erogazione del contributo stesso da parte della regione Liguria".

In seguito all'erogazione del finanziamento regionale il comune deliberava con atto n. 575 del 18.12.1985 di liquidare ai sigg. D "l'importo a suo tempo pattuito di lire 7.800.000".

Con raccomandata del 22.1.1986 l'assessore D, in esecuzione della predetta delibera, comunicava ai sigg. D la possibilità di riscuotere quanto pattuito entro il 31.1.1986, data entro la quale si doveva stipulare anche il rogito notarile.

Tale somma non veniva riscossa, per cui il relativo mandato veniva annullato, ma l'impegno di spesa veniva mantenuto nei successivi bilanci.

Con nota del 21.12.1989 il sig. Girolamo D comunicava di non voler accettare il pagamento in quanto non era stato conteggiato l'adeguamento ISTAT della somma, come già richiesto dal medesimo con diffida del 16.10.1985.

Seguiva atto di citazione in giudizio del 21.9.1998 in cui i sigg. D chiedevano la condanna del comune al pagamento di L. 7.800.000, oltre ISTAT e interessi legali dal 24.9.1982 alla stipula del rogito, oltre al risarcimento del danno per l'indebita occupazione della fascia di terreno occupata dal comune e non utilizzata dal 1982 al 1997, e per il mancato utilizzo del fondo agricolo confinante a causa della presenza del cantiere.

Con sentenza n. 4267 del 12.12.2000 il Tribunale civile di Genova dichiarava il Comune di XXX obbligato alla stipula del rogito notarile per l'acquisto del terreno oggetto della scrittura privata del 24.9.1982 e lo condannava al pagamento di L. 7.800.000 con interessi legali dal 31.1.1986.

A seguito di tale condanna il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Liguria emetteva il sopra indicato atto di citazione nei riguardi del sig. D per il danno erariale derivato al comune di XXX per interessi e spese legali.

Con l'odierno gravame il sig. Mino D propone, avverso la sentenza di primo grado, i seguenti motivi d'appello:

1) Prescrizione dell'azione di responsabilità, in quanto l'esordio del termine prescrizione doveva farsi risalire non dalla sentenza civile di condanna del 2000, ma dai presunti inadempimenti contrattuali verificatisi alcuni anni prima;

2) Mancata indicazione della *causa petendi* per carenza di contestazione sulla illiceità del comportamento tenuto;

3) Violazione di legge ex art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione e di *mutatio libelli* mancando il nesso di causalità fra il danno derivante dal mancato esborso degli interessi di mora e l'omessa stipula del rogito notarile. Sostiene al riguardo l'appellante che dall'atto di citazione "*emerge la contestazione di un comportamento omissivo tenuto dal Sindaco, delegato alla firma del rogito notarile, quale atto*

posto in diretto rapporto causale con il danno per interessi e spese legali....vi è al contrario una assoluta mancanza di nesso causale fra il danno derivante dal mancato esborso degli interessi moratori dovuti e l'omessa stipula del rogito" ;

4) Inconfigurabilità della colpa grave, in quanto il sig. D non poteva dare corso alla stipula del rogito finchè non fosse pervenuto il finanziamento regionale, in conformità della clausola sospensiva contenuta nella delibera comunale n. 112/85. Peraltro, la sentenza appellata non ha tenuto conto del vantaggio che è derivato al comune dall'anticipato utilizzo del terreno;

5) Violazione di legge ex art. 1, comma 1-quater e quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 per omessa valutazione del concorso di altri soggetti;

6) Contraddittorietà della motivazione.

In conclusione l'appellante ha chiesto: a) *"in via preliminare e pregiudiziale, che sia dichiarata nulla ed annullata la sentenza di condanna impugnata, in alternativa per i seguenti motivi: per essere l'azione esercitata prescritta, per mancanza della causa petendi, per violazione dell'art. 112 c.p.c. con conseguente vizio di ultrapetizione, per l'inconfigurabilità della colpa grave e per violazione dell'art. 1, commi 1 quater e quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in forza delle considerazioni svolte"*; b) *"nel merito, in integrale riforma della sentenza impugnata, sia mandato assolto da ogni qualsiasi responsabilità. Vinte spese diritti ed onorari anche del giudizio di primo grado"*.

Il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte ha dedotto quanto segue:

a) in ordine all'eccezione di prescrizione ha rilevato che nella fattispecie ricorre un danno indiretto, in cui il pregiudizio patrimoniale subito dall'ente locale diventa attuale e concreto dalla condanna in sede civile, con la conseguenza che il termine prescrizione decorre da tale momento. Considerato che nel caso in esame l'atto di citazione è stato notificato entro il quinquennio dalla data di emanazione della sentenza civile di condanna, ha chiesto che l'eccezione venga respinta;

b) circa l'eccezione di improcedibilità del giudizio di responsabilità per asserito difetto di indicazione della *causa petendi*, ha sottolineato che la Procura regionale aveva puntualmente indicato

gli elementi essenziali della fattispecie dannosa, concernente l'ingiusto aggravio di spesa causato dall'omessa stipula del rogito, per cui ha chiesto che anche sotto tale profilo la sentenza di primo grado venga confermata;

c) in ordine alla presunta violazione di legge ex art. 112 c.p.c. per asserito vizio di ultrapetizione e di *mutatio libelli*, nonché di carenza del nesso di causalità fra il danno e la condotta imputata al sig. D ha fatto presente che il giudice di prime cure si è pronunciato in conformità della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura regionale, peraltro facendo uso del potere riduttivo, diminuendo sensibilmente la condanna rispetto all'entità del danno contestato (da euro 7.713,66, più rivalutazione monetaria, ad euro 5.000,00 già rivalutati);

d) sulla pretesa inconfigurabilità della colpa grave ha rilevato che il sindaco aveva il dovere ed il potere di attivarsi per la conclusione dell'acquisto, essendo stato specificamente delegato ad effettuare gli adempimenti necessari alla definizione della compravendita, con la conseguenza che l'evento lesivo si sarebbe potuto agevolmente evitare se avesse dato seguito alla delibera comunale, secondo l'ordinaria diligenza richiesta ad ogni pubblico amministratore, e considerata anche la sopravvenuta immissione nel possesso del bene;

e) circa la violazione di legge ex art. 1, comma 1-quater e quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per omessa valutazione del concorso di altri soggetti, ha chiesto che il motivo d'appello sia dichiarato inammissibile e comunque infondato. Infatti, poiché l'eccezione non è stata formulata nel primo grado di giudizio, concretizzerebbe quella novità in appello non consentita dal codice di rito (art. 345 c.p.c.). Anche a voler prescindere dall'ammissibilità dell'eccezione, sostiene parte appellata che la censura è comunque infondata, perché il comportamento omissivo tenuto dall'appellante nella vicenda era sufficiente ad integrare i presupposti necessari per l'adozione della sentenza di condanna;

f) in merito alla presunta contraddittorietà della pronuncia, ha sostenuto che l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice è chiaro e ragionevole per cui la censura è infondata.

In conclusione il Procuratore generale ha chiesto che l'appello venga dichiarato infondato e le

richieste formulate vengano respinte, con tutti gli oneri conseguenti alla soccombenza.

L'appellante ha depositato in data 17.2.2010 una memoria in cui, ulteriormente argomentando in ordine ai motivi di gravame, insiste per l'accoglimento dell'appello.

All'udienza odierna le parti hanno confermato le relative difese e richieste scritte.

DIRITTO

Con il primo motivo di gravame l'appellante ripropone l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità, sostenendo che l'esordio del termine prescrizione non dovrebbe coincidere con la sentenza civile di condanna del 2000, ma con i contestati e presunti inadempimenti contrattuali risalenti ad alcuni anni prima.

La tesi sostenuta dall'appellante è infondata e va respinta in coerenza con il consolidato orientamento di questa Corte dei conti in materia. Come ha stabilito la Sezione territoriale con argomentazioni che questo Collegio condivide pienamente e richiamando la pronuncia delle Sezioni riunite 15 gennaio 2003 n. 2/QM, poichè nella fattispecie ricorre un danno indiretto, il dies a quo per l'esercizio dell'azione risarcitoria sorge in un momento successivo al fatto lesivo, e precisamente dal passaggio in giudicato della sentenza civile di condanna, allorquando cioè il pregiudizio patrimoniale subito dall'ente locale diventa attuale e concreto, e va quindi risarcito con rivalsa a carico dell'autore del comportamento dannoso.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha riproposto l'eccezione di improcedibilità del giudizio di responsabilità per asserito difetto di indicazione della *causa petendi*, essendo carente, a suo dire, la contestazione dell'illiceità del comportamento tenuto.

Anche tale eccezione va respinta. Infatti, come sostenuto dal primo giudice, i contenuti dell'azione di responsabilità esercitata dalla Procura regionale erano chiaramente delineati nell'atto introduttivo del giudizio, chiaramente diretto al risarcimento del danno procurato all'ente locale dal comportamento omissivo del sig. D, che aveva prodotto un aggravio di spesa a carico del comune per la ritardata stipula del rogito notarile.

Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la presunta violazione di legge ex art. 112 c.p.c. per asserito vizio di ultrapetizione e di *mutatio libelli*, nonché la mancanza di nesso di causalità.

Il Collegio ritiene fondato il motivo d'appello concernente la mancanza di nesso di causalità fra danno contestato e comportamento omissivo del sig. D. Infatti, a prescindere dalle considerazioni di merito in ordine alla possibilità per l'allora sindaco D di stipulare l'atto notarile a cui era stato delegato, stante la condizione sospensiva posta dal Consiglio comunale in ordine alla concessione del previsto finanziamento regionale, va rilevato che la condanna del giudice civile, che ha dato luogo al danno indiretto oggetto di giudizio di responsabilità, decorre dalla data del 31.1.1986, da quando cioè il sig. D, nella veste di assessore, aveva comunicato al privato la volontà di stipulare il contratto. In sostanza, il giudice civile ha escluso che per tutto il periodo precedente, cioè dalla data della scrittura privata del 24.9.1982 al 31.1.1986, periodo per il quale si imputa al D un comportamento omissivo, il privato avesse diritto alla conclusione del contratto di compravendita e al relativo pagamento. Di conseguenza il danno per accessori e spese riguarda un periodo di tempo successivo a quello in cui, secondo il Requirente, si è verificato il comportamento omissivo.

Conclusivamente l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l'appellante va dichiarato esente da responsabilità. L'accoglimento del presente motivo d'appello fa sì che rimangano assorbiti gli altri motivi d'appello.

Trattandosi di proscioglimento nel merito il collegio deve procedere alla liquidazione delle spese per onorari e diritti di difesa, che saranno rimborsate dall'amministrazione di appartenenza, in applicazione dell'articolo 10bis, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248. In mancanza di apposite notule, ed in considerazione della semplicità e del modesto valore della controversia, si ritiene equo liquidare l'importo onnicomprensivo, per entrambi i gradi di giudizio, di euro duemila.

P. Q. M.

la Sezione II^a giurisdizionale centrale, disattesa ogni altra richiesta, eccezione e deduzione,

accoglie

l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la regione Liguria n. 1097/04, dichiara il sig. Mino D esente da responsabilità.

Liquida in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, le spese per onorari e diritti di difesa del doppio grado di giudizio che saranno rimborsate all'appellante dall'amministrazione di appartenenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2010.

L' ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Manuela Arrigucci)

(Carmelo Geraci)

F.to Manuela Arrigucci

F.to Carmelo Geraci

Depositata in Segreteria il 25 agosto 2010

Il Dirigente

F.to Andreana Basoli